

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO

COMMERCIALE NATURALE

“CCN VALLEDORIA”

* * * * *

ARTICOLO 1

Il presente regolamento interno viene emanato ai sensi dell'art.7 (sette) dello statuto ed entra in vigore dal giorno di approvazione dell'assemblea.

Esso viene emanato:

1. per consentire un miglior funzionamento degli organi associativi;

2. ad integrazione dello statuto favorendone la sua corretta applicazione.

ARTICOLO 2

Possono fare richiesta di adesione al Centro Commerciale Naturale (di seguito "CCN") solo ed esclusivamente i rappresentanti legali o titolari di attività, o delegati in loro rappresentanza, aventi almeno una sede operativa all'interno del territorio individuato con i confini del Comune di Valledoria.

Per diventare socio ordinario dell'associazione, il soggetto richiedente dovrà presentare apposita domanda di adesione mediante compilazione del modulo (reperibile sul sito *web* oppure richiedendolo via *e-mail* all'indirizzo dell'associazione). La domanda di adesione dovrà quindi essere inviata:

- a mezzo pec all'indirizzo dell'associazione;

oppure

- a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale dell'associazione, sita in Comune di Valledoria, corso Europa n.45, previa

visione integrale dello statuto, del regolamento interno e dell'appendice I (Protocollo di tutela e garanzia di qualità).

La presentazione della domanda di accettazione implica in automatico l'accettazione da parte del richiedente delle norme previste nell'atto costitutivo, nello statuto e nel regolamento.

Il soggetto richiedente dovrà, inoltre, sottoscrivere la liberatoria per il trattamento dei dati personali, contenuto nel modulo di adesione.

In seguito all'eventuale accettazione della domanda da parte del consiglio direttivo, ad essa dovrà seguire, entro 7 (sette) giorni dalla stessa, la corresponsione della quota associativa (di cui all'art.7 - sette - del presente regolamento).

ARTICOLO 3

L'ammissione a socio ordinario è deliberata, inappellabilmente, dal consiglio direttivo espletati gli accertamenti del caso. Il consiglio direttivo può respingere con motivazione la richiesta di ammissione. La decisione di diniego del consiglio direttivo potrà essere impugnata dal richiedente, mediante comunicazione all'associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa decisione. In tal caso, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della impugnazione, decide l'assemblea con motivazione e senza che ciò possa essere oggetto di impugnativa.

ARTICOLO 4

Il socio che per particolari e gravi motivi di carattere duraturo ritenga di non poter partecipare attivamente può chiedere al consiglio direttivo di essere posto in aspettativa per un periodo non superiore all'anno. Tale richiesta può essere inoltrata via pec all'associazione. L'associato in

aspettativa perde il diritto di voto e non può candidarsi a ricoprire cariche.

ARTICOLO 5

Ogni socio è tenuto ad assumere un comportamento irreprensibile per il buon nome e l'immagine dell'associazione. E' diritto-dovere di ogni socio partecipare alla vita ed alle attività dell'associazione.

Ogni socio è tenuto ad un comportamento corretto e virtuoso, nel rispetto pieno dei regolamenti e delle leggi vigenti e non creare nessun problema di ordine pubblico.

L'associazione non si ritiene responsabile in alcun modo di quei soci che prendessero iniziative personali a nome del "CCN", senza il consenso scritto del consiglio direttivo.

ARTICOLO 6

Nello svolgimento delle attività sociali, oltre ai doveri scaturenti dallo statuto, i soci effettivi devono agire nel pieno rispetto delle disposizioni, anche generiche, emanate dal consiglio direttivo; i soci hanno altresì l'obbligo di custodire e usare, con la massima diligenza e cura, i materiali e le attrezzature di proprietà dell'associazione, di cui sono personalmente responsabili.

ARTICOLO 7

La quota annuale è determinata come segue:

- euro 200,00 (duecento virgola zero zero) per le attività aventi un unico punto vendita sotto la stessa partita I.V.A. od insegna ed ubicati all'interno del perimetro del CCN;

- euro 200,00 (duecento virgola zero zero) per ogni ulteriore punto vendita sotto la stessa partita I.V.A. od insegna e ubicati all'interno

del perimetro del CCN.

La quota di prima iscrizione dovrà essere versata entro 30 (trenta) giorni dall'accoglimento della domanda di adesione, indipendentemente dalla data di accettazione della domanda e nella misura e secondo le modalità seguenti:

.se la domanda è accolta entro il giorno 30 (trenta) giugno, il soggetto richiedente verserà il 100% (cento per cento) della quota annuale come sopra determinata;

.se la domanda verrà accolta dal giorno 1° luglio, la corresponsione della quota associativa sarà nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota annuale come sopra determinata.

L'adesione impegna il socio per l'anno solare in corso e per quello successivo (come da art.8 - otto - dello statuto).

Il pagamento della quota associativa successiva a quella di prima iscrizione dovrà essere pagata in due soluzioni: il 50% (cinquanta per cento) una entro il giorno 28 (ventotto) febbraio dell'anno in corso ed il restante 50% (cinquanta per cento) entro il giorno 28 luglio.

L'adesione all'associazione si rinnova automaticamente, salvo comunicazione scritta di disdetta entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno.

In caso di mancato o ritardato invio della disdetta rispetto al termine sopra fissato, pur essendo il socio immediatamente esonerato dallo svolgere attività associativa, l'associazione potrà riservarsi di richiedere al socio dimissionario la quota sociale per l'anno successivo.

In nessun caso il socio, ancorchè dimissionario, avrà diritto al rimborso, della quota versata, neppure in misura parziale, senza eccezione

alcuna.

Qualora il socio dimissionario decida di ripresentare domanda di adesione all'associazione per l'anno successivo a quello di presentazione della disdetta, dovrà corrispondere a titolo di penale una quota doppia rispetto a quella determinata per l'anno in corso.

Si decade, in ogni caso, dalla qualità di socio se:

a) non si adempie al pagamento della quota associativa entro i termini e le modalità stabilite;

b) si rinuncia formalmente all'adesione all'associazione;

c) si opera contro lo statuto;

d) si lede in qualsivoglia maniera ed o modalità il prestigio ed il buon nome dell'associazione; spetta in tal caso al consiglio direttivo la decisione in merito all'esclusione del socio dall'associazione secondo le modalità previste dall'art.8 (otto), qui di seguito.

ARTICOLO 8

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello statuto e del presente regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. in caso di comportamento difforme dalle finalità dell'associazione ed o di gravi motivi di indegnità, il consiglio direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

1) RICHIAMO VERBALE O SCRITTO;

2) SOSPENSIONE DA OTTO A TRENTA GIORNI;

3) RADIAZIONE PER MOROSITA;

4) ESPULSIONE.

Il richiamo verbale o scritto verrà applicato in caso di trasgressione

lieve.

La sospensione verrà applicata , con un minimo di otto ad un massimo di trenta giorni, al socio che turbi l'attività sociale, senza peraltro impedire o pregiudicare gravemente la realizzazione dei fini sociali; il consiglio direttivo delibera con votazione a scrutinio segreto, e con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti. Le sanzioni indicate non potranno essere prese senza che il soggetto interessato sia stato sentito o abbia dedotto per iscritto a propria difesa, entro dieci giorni dalla formale comunicazione della contestazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma equivalente.

La radiazione per morosità viene decretata dal consiglio direttivo quando il socio non versi la quota di rinnovo sociale entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla scadenza dei termini fissati all'art.23 senza un motivo ritenuto valido dal consiglio o senza il beneplacito della presidenza .

Il consiglio direttivo decide l'espulsione di un socio:

a) quando accerti che il soggetto con il proprio comportamento pregiudichi gravemente l'attività sociale o l'integrità morale dell'associazione;

b) quando si accerti l'indegnità dipendente dalla perdita dei diritti civili, in seguito a sentenza penale di condanna concernente un delitto passata in giudicato per cui non sia concesso il beneficio condizionale della pena ed il beneficio della non menzione nel casellario giudiziario.

Determinano altresì l'espulsione le gravi malattie mentali che menomino la capacità di intendere e volere o il compimento di atti anche

non diretti contro l'associazione che contrastino o turbino gravemente l'attività sociale, o pregiudichino comunque il conseguimento degli scopi statutari.

Il socio colpito dal provvedimento di espulsione non potrà rivestire in seguito cariche sociali se non siano decorsi almeno 6 (sei) anni dalla data di espulsione.

Il consiglio direttivo delibera in merito all'espulsione, con votazione segreta e annotazione sul libro dei soci.

ARTICOLO 9

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo avvenga, comporta la perdita di qualsiasi diritto sul patrimonio dell'associazione, nonché la perdita di qualsiasi diritto su finanziamenti, contributi od agevolazioni assegnati, richiesti o riconosciuti durante la permanenza nell'associazione.

ARTICOLO 10

Le dimissioni per motivi leciti (salute o famiglia) dal consiglio direttivo non comportano la perdita della qualità di socio, tuttavia il soggetto dimissionario potrà in futuro ricoprire cariche sociali solo al successivo rinnovamento delle stesse.

Il consiglio direttivo si riserva di reintegrare un soggetto dimissionario qualora lo ritenga utile agli scopi statutari dell'associazione, purché il soggetto sottoscriva una dichiarazione indirizzata al direttivo da cui risulti chiaramente la disponibilità a collaborare attivamente.

Il fondo sociale è costituito dalle quote sociali ordinarie versate dai soci nonché da eventuali contributi ordinari e straordinari di natura pubblica

o privata.

ARTICOLO 11

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e, unitamente a tutti i soci, promuove la stessa verso enti pubblici e privati, ordini professionali, istituti universitari e ogni altro soggetto di rilievo in linea con le finalità dettate dallo statuto.

Il presidente è nominato dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 12

Il consiglio direttivo è l'organo di gestione dell'attività dell'associazione ed è eletto secondo le modalità previste dal presente regolamento (art.13 - tredici -). Si compone di un massimo di 7 (sette) membri più 2 (due) rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Valledoria se aderente all'associazione così come previsto dall'art.15 dello statuto.

Determina, tra le altre cose, l'eventuale misura di contributi straordinari per iniziative non considerate nella programmazione annuale. Promuove indagini, ricerche ed azioni di interesse collettivo. Il consiglio direttivo è l'organo decisionale permanente dell'associazione per l'attuazione della volontà dell'assemblea degli iscritti.

Alle votazioni di delibera, nel caso di parità, prevale la parte in cui è contenuto il voto del Presidente.

Si decade dal consiglio direttivo per:

- 1) comportamento disdicevole;
- 2) dimissioni volontarie;
- 3) inadempimento ai propri compiti o incarichi ricevuti;

	4) applicazione di una delle sanzioni previste all'art.8 (otto) di	
	questo regolamento.	
	Il consiglio direttivo attua le decisioni relative alle questioni	
	disciplinari che comportano l'esclusione, compone le controversie insorte e,	
	a tal fine, acquisisce tutte le informazioni necessarie, convoca le parti	
	interessate, ricerca le possibili soluzioni atte a dirimere le controversie ed	
	emette un giudizio inappellabile.	
	ARTICOLO 13	
	Hanno diritto al voto per l'elezione del consiglio direttivo i soci in	
	regola con il versamento della quota associativa annuale fino al giorno	
	precedente a quello fissato per le votazioni.	
	La votazione ha luogo in un'assemblea ordinaria espressamente	
	convocata e con la presenza fisica dei soci. La convocazione dell'assemblea	
	elettorale spetta al presidente e viene inviata a tutti i soci mediante posta	
	elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per	
	l'assemblea. A norma dell'art.13 (tredici) dello statuto, ogni socio, se	
	impossibilitato ad intervenire personalmente, può essere rappresentato per	
	delega da un altro socio, il quale dovrà presentare alla presidenza la	
	dichiarazione di delega firmata dal socio delegante insieme alla copia del	
	documento di identità del delegante. Ciascun socio può disporre di non più	
	di 2 (due) deleghe.	
	Il presidente verifica anzitutto la presenza, in prima convocazione,	
	della metà più uno dei soci. In caso contrario rinvia la votazione alla	
	seconda convocazione.	
	Successivamente nomina un segretario che ha il compito di verificare	

quante e quali sono le candidature per il consiglio direttivo e registrarle su una scheda elettorale.

Ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell'elenco degli aventi diritto al voto, riceve la scheda elettorale ed esprime il proprio voto contrassegnando con una crocetta i nomi prescelti tra quelli indicati nella scheda, fino ad un massimo di 9 consiglieri da eleggere.

Il segretario, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, procede immediatamente allo spoglio delle schede votate e previa verifica del numero complessivo con riferimento al numero dei votanti, procede al conteggio e alla registrazione dei voti attribuiti a ciascun candidato, nonché alla proclamazione degli eletti secondo l'ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di preferenze si riterrà eletto il socio appartenente alla categoria merceologica meno rappresentata nel consiglio direttivo e, qualora sussistesse ancora una situazione di parità, si procederà alla nomina del candidato più giovane.

Alla convocazione del nuovo consiglio direttivo provvede il più anziano di età tra i consiglieri eletti. Il direttivo così determinato dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni dall'assemblea alla nomina del nuovo Presidente tra i consiglieri eletti.

ARTICOLO 14

Tutti i soci riceveranno in maniera tempestiva le informative delle decisioni prese dal consiglio direttivo.

A tal fine, l'associazione pubblicherà ed invierà ai soci una o più circolari interne, sulle quali siano riportati in sintesi i verbali delle riunioni,

piani di lavoro, direttive, comunicazioni, informazioni e simili.

In particolare, per la comunicazione interna verso i soci, l'associazione si avvale di:

.distribuzione porta a porta di qualsiasi materiale cartaceo;

.email;

.comunicazioni su gruppo *Facebook* ;

.canali social;

.area del sito web protetta da *password*.

Tutte le delibere sono a disposizione dei soci previa richiesta al consiglio di direzione via mail o a mezzo richiesta scritta.

Qualora non si abbiano obiezioni da porre alle comunicazioni del consiglio direttivo, che dovranno essere espresse entro e non oltre i dieci giorni dall'invio della stessa, il consiglio direttivo procederà per la legge del silenzio assenso.

ARTICOLO 15

Tramite il consiglio direttivo, l'associazione può collegarsi e collaborare con altre associazioni, gruppi, partiti, movimenti, ente terzo settore e simili che siano affini al proprio statuto. può partecipare ad eventuali comitati di coordinamento. Può sviluppare scambi culturali e contrarre dei gemellaggi.

ARTICOLO 16

L'associazione può dotarsi di un coordinatore, la cui nomina spetta al presidente, a cui affidare il compito sia di monitorare i lavori del direttivo e valutarne lo stato di avanzamento sia di supportare i soci in maniera diretta attraverso la presenza costante sul territorio.

Vi è anche la possibilità di creare commissioni “*ad hoc*”, dirette dal coordinatore. Sono stabilite dal direttivo nel numero e nelle funzioni all’inizio di ogni anno sociale entro e non oltre il 31 (trentuno) gennaio.

Per meglio realizzare i fini sociali, il consiglio direttivo può nominare delle commissioni di esperti, composto da non più di 3 (tre) consiglieri, con compiti consultivi. Ogni commissione opererà sotto le direttive di un consigliere incaricato dal consiglio stesso.

ARTICOLO 17

I soci dell’associazione riuniti in assemblea possono nominare un delegato per l’assemblea generale, purché in regola (delegante e delegato) con i versamenti delle quote sociali; comunque un socio non potrà avere più di 2 (due) deleghe.

Il presidente dell’assemblea deve controllare di persona o nominare una commissione da uno a 3 (tre) membri per la verifica e la regolarità dei soci presenti per delega.

ARTICOLO 18

Le eleggibilità a qualsiasi carica presente e futura richiedono i seguenti requisiti:

- a) socio da almeno 2 (due) anni;
- b) nessuna condanna penale per cui è prevista una pena edittale minima di anni 1 (uno);
- c) essere in regola col pagamento delle quote sociali.

ARTICOLO 19

Il presidente può nominare, se necessario, dei delegati di zona, previa approvazione del consiglio direttivo. I delegati di zona devono rispondere

del loro operato al presidente ed hanno la funzione di anello di congiunzione comunicativo tra l'associazione e tutto il territorio.

ARTICOLO 20

Per il raggiungimento delle finalità proprie dell'associazione, tramite il consiglio direttivo, può istituire uffici, delegazioni o recapiti temporanei o permanenti in qualsiasi luogo.

L'associazione potrà organizzare ed o partecipare ad eventi, *forum*, *workshop*, convegni, corsi di formazione, rassegne audio-visive, manifestazioni politiche, culturali, folcloristiche, animaliste, sportive nonché promuove e realizzare studi, ricerche e pubblicazioni – anche *on line* – per le finalità proprie della stessa associazione.

ARTICOLO 21

Le prestazioni d'opera a titolo oneroso necessarie all'associazione non possono essere affidate a persone od enti che sono soci dell'associazione.

ARTICOLO 22

Le modifiche al regolamento interno ed allo statuto possono essere proposte:

a) dal presidente;

b) da almeno la metà dei membri del consiglio direttivo;

c) dall'assemblea dei soci;

e devono essere approvate dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 (due terzi).

ARTICOLO 23

Questo regolamento entra in vigore dal momento in cui viene approvato. Per tutto quanto non stabilito in questo regolamento si rinvia

all'atto costitutivo, allo statuto ed alle leggi vigenti in materia.